

**Direzione Regionale:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** G16992 **del** 11/12/2017

**Proposta n.** 22185 **del** 07/12/2017

**Oggetto:**

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società COGETRAS S.r.l. – D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Modifica alla Determinazione n. G13515 del 04.10.2017, riguardante la campagna di attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi nel Comune Colli sul Velino (RI), all'interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI), mediante impianto mobile autorizzato con successive Determinazioni n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017.

**Oggetto:** D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società COGETRAS S.r.l. – D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Modifica alla Determinazione n. G13515 del 04.10.2017, riguardante la campagna di attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi nel Comune Colli sul Velino (RI), all'interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI), mediante impianto mobile autorizzato con successive Determinazioni n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

**VISTE** le successive determinazioni della Regione Lazio n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017. con le quali, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, a favore della Società COGETRAS S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Fiano Romano, loc. Prato Risacco snc, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma, n. 11908571000 del 03/05/2012, R.E.A. n. RM1336214, C.F./ P.IVA 11908571000, è stata rilasciata l’autorizzazione, in via definitiva, all’utilizzo dell’impianto mobile per il recupero di recupero di rifiuti speciali, di marca “OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO Modello OMTRACK APOLLO TK 116 F, Matricola n. 99D00900T”;

**VISTA** la determinazione n. G13515 del 04.10.2017, con la quale la Regione Lazio ha rilasciato alla Società il “Nulla Osta per campagna di attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi nel Comune Colli sul Velino (RI), all’interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI)”;

**PRESO ATTO** che la Società ha trasmesso nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0578351.15-11-2017, con allegata Relazione Tecnica a firma dell’ing. Matteo Rossi, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma al n. A25883, dalla quale si evince che il quantitativo di rifiuti recuperati durante la campagna di attività verrà ad assestarsi sulle 110.000 tonnellate, invece che delle previste 53.400 ton, sia in ragione del peso specifico effettivo dei rifiuti inerti, costituiti per la maggior parte da materiale roccioso utilizzato per gli edifici in muratura, sia per la tipologia dei mezzi conferitori ed il numero dei viaggi relativi;

**PRESO ATTO** che la Società, in conseguenza di quanto espresso al capoverso precedente, tenendo conto della capacità di rifiuti già trattata ad inizio novembre 2017, pari a circa 25.000 ton, ha inoltrato richiesta di potere lavorare maggiori quantitativi di CER 20.03.99, per ulteriori 85.000 ton nei circa 60 giorni rimanenti per il termine della campagna di attività, corrispondenti ad una capacità complessiva di recupero giornaliero di circa 1.400 ton/giorno, ovvero di 1.236 ton/giorno, riportando le quantità di 85.000 ton rispetto al periodo rimanente di 60 giorni, ovvero di 110.000 ton, rispetto a tutto il periodo della campagna di 89 giorni;

**PRESO ATTO** che nella Suddetta Relazione Tecnica è evidenziato che la richiesta delle maggiori quantità da trattare, rispetto a quanto previsto dalla Determinazione autorizzativa della campagna di attività, n. G13515 del 04.10.2017, oltre a non determinare la necessità di prolungare nel tempo la durata della campagna medesima, è in linea con il dispositivo autorizzativo originario dell'impianto, ex art.208 del D.Lgs.152/06, n. D4162 del 24/05/2011 e successiva voltura ed integrazione, che ha determinato in 1.920 ton/giorno il quantitativo massimo giornaliero recuperabile;

**PRESO ATTO** che per la campagna in questione non si rende necessario presentare istanza di verifica preventiva Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., riguardando il trattamento trattandosi di impianti trattamento rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, e in quanto la durata della campagna è inferiore a 90 gg, così come stabilito dalla DGR n. 864/2014;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per autorizzare la quantità massima trattabile nel corso della campagna autorizzata a 110.000 ton, fermo restando che la durata della stessa rimane ferma a 89 giorni;

**Tutto ciò premesso**

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di modificare** la Determinazione n. G13515 del 04.10.2017, rilasciata alla Società COGETRAS S.r.l., con sede legale in Fiano Romano, loc. Prato Risacco snc, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma, n. 11908571000 del 03/05/2012, R.E.A. n. RM1336214, C.F./ P.IVA 11908571000 secondo le modalità di seguito indicate:
  - i rifiuti da trattare sono CER 20 03 99, secondo le seguenti quantità e operazioni:
    - 110.000 t - Operazione R5 (da recuperare durante la campagna);
    - 1.000 t - Operazioni R13 (stoccaggio istantaneo);
- **di stabilire** che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, rimane fermo quanto indicato nella Determinazione autorizzativa alla campagna, n. G13515 del 04.10.2017 e nella successiva integrativa n. G14791 del 31.10.2017.

Il presente atto verrà trasmesso alla Società COGETRAS S.r.l. e, per il rispettivo seguito di competenza, alla provincia di Rieti, al Comune di Colli sul Velino (RI), all'ASL di Rieti ed all'Arpa Lazio Sezione di Rieti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex art. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

\_\_\_\_\_  
(ing. Flaminia Tosini)

